

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Disposizioni contrattuali relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF, edizione 2023

1. Decisione

Per quanto riguarda l'inserimento nella tariffa dei premi, questo contratto rappresenta una decisione ai sensi dell'articolo 105 LAINF.

Entro 30 giorni dalla ricezione, lo stipulante l'assicurazione può impugnare questa decisione mediante opposizione per iscritto o durante un colloquio personale; essa deve essere motivata. L'assicuratore deve mettere l'opposizione orale a verbale che l'opponente deve firmare. La procedura d'opposizione è gratuita e non dà diritto ad indennità di parte.

2. Accettazione del contratto, diritto di rettifica

Se il rimanente contenuto del contratto non corrisponde agli accordi presi, lo stipulante l'assicurazione deve richiederne la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento. In caso contrario il contenuto è considerato da lui accettato.

3. Durata del contratto, disdetta

3.1

Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria, il contratto può essere disdetto per la fine della durata indicata sulla prima pagina, osservando un preavviso di disdetta di tre mesi. Indipendentemente dalla durata del contratto, quest'ultimo può essere disdetto dallo stipulante l'assicurazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'assicuratore in caso di un aumento del tasso netto di premio/dei tassi netti di premio oppure del supplemento di premio per costi amministrativi (supplemento in percentuale). Tuttavia, questo non vale in caso di una modifica degli altri supplementi di premio. L'assicuratore deve comunicare allo stipulante l'aumento del tasso netto di premio/dei tassi netti di premio oppure dei supplementi di premio per costi amministrativi al più tardi entro 2 mesi prima della fine dell'anno contabile in corso.

3.2

Il contratto è stipulato per 3 anni. Può essere disdetto alla fine di questa durata contrattuale. In caso di mancata disdetta, il contratto si rinnova per un ulteriore anno. Il termine di disdetta è di 3 mesi. La disdetta è considerata valida se viene ricevuta dal partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. La rescissione del contratto in seguito a disdetta non esenta il contraente dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti ai sensi della LAINF.

3.3

L'assicurato può disdire l'assicurazione facoltativa per la fine della durata contrattuale indicata, osservando un preavviso di disdetta di tre mesi, per la fine di ogni anno d'assicurazione. La disdetta avviene in tempo utile se perviene al partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno di lavoro prima dell'inizio del termine di tre mesi. Per il singolo assicurato, l'assicurazione facoltativa cessa con lo scioglimento del contratto, con il suo passaggio sotto l'assicurazione obbligatoria e la sua esclusione, come pure tre mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della sua collaborazione quale familiare non soggetto all'assicurazione obbligatoria.

4. Calcolo dei premi definitivi dell'assicurazione obbligatoria

4.1

Alla fine di un anno d'assicurazione, lo stipulante comunica entro un mese all'assicuratore i salari determinanti per i premi pagati durante l'anno civile trascorso. In base a questi dati l'assicuratore calcola l'ammontare definitivo dei premi e richiede il pagamento dell'eventuale differenza a suo favore, rispettivamente rimborsa l'eventuale eccedenza di premio.

4.2

Se lo stipulante l'assicurazione non rispetta il suo obbligo di notifica, l'assicuratore determina tramite decisione l'importo dei premi presumibilmente dovuti.

4.3

Per motivi di costo i saldi inferiore a CHF 20.- non vengono considerati.

5. Premi forfetari

Per quanto riguarda i premi forfetari si rinuncia al relativo conteggio annuo in base ai salari effettivi. Se l'effettiva somma salariale degli assicurati obbligatori oltrepassa l'importo di CHF 10'000.-, lo stipulante l'assicurazione è tenuto a notificare questo fatto all'assicuratore e a pagare il premio supplementare necessario secondo tariffa, eventualmente con effetto retroattivo per un massimo di cinque anni.

6. Modifica dell'attribuzione dell'azienda nelle classi e nei gradi della tariffa oppure modifica della tariffa dei premi

Se cambia l'attribuzione dell'azienda nelle classi e nei gradi di pericolo in base all'articolo 92 capoverso 5 LAINF, l'assicuratore può richiedere l'adeguamento del contratto a partire dall'anno contabile successivo. Se cambia la tariffa dei premi, la modifica vale a partire dall'inizio del seguente anno contabile. In ambedue i casi l'assicuratore deve informare lo stipulante l'assicurazione al più tardi due mesi prima della modifica contrattuale.

7. Elaborazione dei dati

Visana Assicurazioni SA elabora dati che risultano dagli atti contrattuali o dalla gestione del contratto e li impiega in particolare per la determinazione del premio, per l'accertamento del rischio, per l'elaborazione dei casi d'assicurazione, per valutazioni statistiche e a scopi di marketing. I dati sono conservati in forma fisica ed elettronica. Nei limiti del necessario Visana Assicurazioni SA può trasmettere dati in elaborazione per la gestione del contratto a terzi partecipanti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e assicurazioni sociali.

8. Visione dei dati

Per l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali Visana Assicurazioni SA ha il diritto di prendere visione di tutti gli atti determinanti del contraente.

9. Comunicazioni all'assicuratore

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente l'assicurazione o dell'avente diritto devono essere indirizzate a Visana Assicurazioni SA a Berna o alla sua rappresentanza indicata nel contratto. Qualora venga utilizzato un canale di comunicazione elettronico, si prende atto del fatto che terzi non autorizzati potrebbero venire a conoscenza dei dati trasmessi, del destinatario e del mittente. Visana Assicurazioni SA declina ogni responsabilità per danni cagionati al contraente l'assicurazione o alla persona assicurata mediante la trasmissione di dati elettronici non cifrati.

10. Diritto applicabile

Per il resto vale la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze.